

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il dott. Gaetano Scaduti in funzione di Giudice Unico della

PRIMA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2169 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2005 (portante riunito il procedimento iscritto al n. 11786 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2005) vertente

TRA

Urso Adriana, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, via Catania n. 8/A, presso lo studio dell'avv. Gandolfo Mocciaro, dal qual è rappresentata e difesa

ATTRICE

E

Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*

CONVENUTO-CONTUMACE

OGGETTO: accertamento negativo del credito.

All'udienza del 20 marzo 2007 il procuratore dell'attrice concludeva come in atti di citazione.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2005, Urso Adriana ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, premettendo:

- di essere proprietaria di uno spezzone di terreno sito in Isola delle Femmine, foglio 1, particelle 371 e 372 (poi numerate con i nn. 457 e 458), sul quale aveva costruito una casa di abitazione;
- che con atto del 28 settembre 2004, notificato il 4 ottobre 2004, l'Agenzia del Demanio aveva intimato alla stessa Urso il pagamento della somma di euro 36.876,25, quale indennità per l'occupazione *sine titulo* di una superficie di mq. 50, asseritamente appartenente al demanio marittimo;
- che avverso detta intimazione era stato proposto ricorso all'Assessorato Territorio ed Ambiente, senza – però – che la P.A. emettesse alcun provvedimento al riguardo;

Ciò posto, ha dedotto:

- 1) che l'area asseritamente occupata non era demaniale;
- 2) l'arbitrarietà della determinazione delle somme richieste a titolo di indennità di occupazione;
- 3) la prescrizione quinquennale del credito asseritamente vantato dall'Amministrazione, di cui era stato richiesto il pagamento.

Pertanto ha chiesto che venisse annullata l'intimazione di pagamento ricevuta dalla stessa attrice in data 4 ottobre 2004, in quanto nessuna

occupazione di demanio marittimo sussisteva e, quindi, perché nessuna somma era dovuta dalla Urso.

Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2005, la stessa Urso Adriana ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, premettendo:

- che con atto del 5 maggio 2005, notificato il 14 maggio 2005, l'Agenzia del Demanio aveva intimato alla stessa Urso il pagamento della somma di euro 2.590,14, quale indennità per l'occupazione *sine titulo* di una superficie di mq. 50, asseritamente appartenente al demanio marittimo, con riferimento al periodo 1982/1987;
- che con ulteriore atto del 5 maggio 2005, notificato il 14 maggio 2005, l'Agenzia del Demanio aveva intimato alla stessa Urso il pagamento della somma di euro 33.577,27, quale indennità per l'occupazione *sine titulo* di una superficie di mq. 50, asseritamente appartenente al demanio marittimo, con riferimento al periodo 1988/2004;
- che avverso dette intimazioni era stato proposto ricorso all'Assessorato Territorio ed Ambiente, senza – però – che la P.A. emettesse alcun provvedimento al riguardo.

Ciò posto, sulla base delle medesime considerazioni di cui sopra, l'attrice ha chiesto che venissero annullate le intimazioni di pagamento ricevute in data 5 maggio 2005, in quanto nessuna occupazione di demanio marittimo sussisteva e, quindi, perché nessuna somma era dovuta dalla Urso.

Nella contumacia dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ed espletata C.T.U., il giudice ha posto la causa in decisione all'udienza del 20 marzo 2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, regolarmente citato e non costituitosi.

Sempre in via preliminare è comunque necessario osservare che la titolarità del demanio marittimo è stata trasferita alla Regione Siciliana in virtù delle norme di attuazione dello Statuto.

Infatti, ai sensi dell' art 32 del detto statuto, i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione medesima, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Sostanzialmente, quindi, la norma in oggetto ha attribuito alla Regione Siciliana la titolarità dei beni del Demanio dello Stato esistenti in Sicilia, compreso il demanio marittimo, ad esclusione dei beni di interesse vitale per lo Stato e comunque travalicanti gli interessi regionali.

In attuazione del predetto art. 32 è stato emanato poi il d.P.R 10 dicembre 1961 n. 1285 (contenente norme di attuazione dello Statuto Siciliano in materia di demanio e patrimonio) che ha ulteriormente ribadito l'assegnazione alla Regione dei beni demaniali ivi esistenti che non interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale o le grandi opere pubbliche indicate nell'art. 3 d.P.R. 30 luglio 1950 n. 878 (art. 3) ed ha previsto per

l'individuazione di detti beni la compilazione di appositi elenchi da effettuarsi, ad opera del Ministero delle Finanze, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, entro sei mesi dall'8 giugno 1962 (data di approvazione dello stesso d.P.R.), facendo decorrere dalla data dei decreti di approvazione degli elenchi stessi il passaggio dei beni con i relativi oneri alla Regione (art. 5) e rinviando, infine, ad un successivo decreto l'emanazione delle norme di regolamentazione del passaggio alla regione dei beni del demanio marittimo.

Tali norme sono intervenute con d.P.R. 1 luglio 1977 n. 684, entrato in vigore il 23 settembre 1977, ed hanno espressamente sancito l'esclusione dei beni del demanio marittimo utilizzati dall'amministrazione militare (art.1 comma 1) e dei beni interessanti i servizi di carattere nazionale (art. 1 comma 2).

Per il trasferimento dei beni non esclusi, è stata prevista la compilazione di appositi elenchi da effettuarsi entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso d.P.R. n.684/1977, con riserva alla Regione di provvedervi direttamente.

L'art. 2 del d.P.R. medesimo ha, inoltre, disposto che il passaggio alla Regione dei beni del demanio marittimo, congiuntamente alle pertinenze ed agli oneri relativi, avrebbe avuto luogo con decorrenza da primo gennaio 1978.

Da tale data dunque, la Regione Siciliana è divenuta titolare di detti beni (tranne quelli espressamente esclusi) che, secondo le disposizioni del d.P. Reg.Sic. 28 febbraio 1979 n. 70 sono amministrati dall'Assessorato Regionale al Bilancio e Finanze e dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Sono, appunto queste ultime amministrazioni che esercitano sui beni demaniali siti nel territorio regionale i poteri di vigilanza, di tutela e di amministrazione che competono alla Regione Siciliana avvalendosi degli uffici inseriti nell'organizzazione statale che in tal caso agiscono come organi periferici della Amministrazione Regionale (il d.P.R. n. 648/1977 prevede, infatti, all'art. 4 che l'Amministrazione regionale si avvalga delle capitanerie di porto, e degli altri organi statali competenti in materia, per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti ai beni demaniali trasferiti, instaurando una relazione di dipendenza funzionale fra detti organi e l'amministrazione regionale, sicché essi operano quali organi di decentramento regionale - cfr. T.A.R. Sicilia sez. II, Palermo, 8 giugno 1988 n. 415 -).

La norma dell'art 8 del d.Pres.Reg.Sic 28.2.1979 n. 70, in particolare attribuisce all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana la titolarità del demanio marittimo.

Da tali considerazioni deriva la legittimazione dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana a partecipare al presente giudizio.

Ciò posto, va evidenziato che il C.T.U. (dalle cui conclusioni non vi è ragione per discostarsi) ha escluso, in modo argomentato e convincente, che possa configurarsi nel caso di specie un'occupazione di demanio marittimo da parte dell'odierna attrice.

Alla luce di tali considerazioni nessuna somma la stessa attrice può ritenersi debba corrispondere a titolo di indennità d'occupazione di suolo demaniale.

Conseguentemente le ingiunzioni di pagamento in questa sede impugnate vanno dichiarate prive di alcuna efficacia.

Le spese di lite vanno poste a carico dell'Assessorato convenuto.

Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.

P.Q.M.

il Tribunale, in persona del Giudice Unico,

definitivamente pronunciando nella contumacia dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa:

- accerta che non sussiste alcuna occupazione di demanio marittimo antistante le particelle 457 e 458 del foglio 1 del Comune di Isola delle Femmine, ad opera di Urso Adriana;
- accerta, pertanto, che nessuna somma Urso Adriana deve corrispondere a titolo di indennità d'occupazione della superficie di mq. 50 di suolo demaniale antistante le particelle 457 e 458 del foglio 1 del Comune di Isola delle Femmine;
- conseguentemente dichiara prive di alcuna efficacia l'intimazione di pagamento della somma di euro 36.876,25 effettuata con nota del 28 settembre 2004, prot. 32453/FPA; l'intimazione di pagamento della somma di euro 2.590,14 effettuata con nota del 5 maggio 2005, prot. 2005/24960/FPA; l'intimazione di pagamento della somma di euro 33.577,27 effettuata con nota del 5 maggio 2005, prot. 2005/24962/FPA.

Condanna l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana al pagamento delle spese del giudizio sopportate da Urso Adriana, liquidate in euro 3.950,00, di cui 350,00 per spese, 2.600,00 per onorari e 1.000,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.

Così deciso in Palermo il 7 aprile 2007.

Il Giudice Unico

Gaetano Scaduti